



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

Regolamento

per l'assegnazione delle borse di studio comunali

per merito scolastico

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 29

DEL 17/10/2024

INDICE

PREMESSA

ART.1 - Finalità

ART.2 - Borse di studio

ART.3 – Bando

ART.4 - Condizioni di ammissione al bando

ART.5 - Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

ART.6 - Funzioni di segreteria

ART.7 - Domanda di partecipazione

ART.8 - Condizioni di esclusione

ART.9 - Disposizioni finali

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Noragugume, riconoscendo l'alto valore formativo dello studio e la sua funzione di stimolo alla crescita intellettuale, culturale e morale della persona, al fine di incentivarlo, così come, nel contempo, di agevolare la frequenza e la partecipazione scolastica degli studenti della Scuola secondaria di I e II grado, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti capaci e meritevoli, bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio stabilendo **come unico elemento di valutazione il rendimento scolastico**.

Articolo 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale desidera incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell'obbligo, così da favorire anche la crescita culturale complessiva della Comunità. Le borse di studio hanno altresì l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti.

Articolo 1 bis

Entità e valore

La Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, determina annualmente il numero delle borse di studio, distintamente per ciascuna tipologia, mentre l'importo viene determinato rispettivamente in euro € 250,00, per la scuola secondaria di primo grado ed € 350,00 per la scuola secondaria di secondo grado. La loro assegnazione è compatibile con altre provvidenze economiche erogate con fondi propri dell'Ente o altre Borse di studio erogate da altri enti pubblici e privati.

Articolo 2

Borse di studio

Le Borse di studio da attribuire sono destinate agli studenti che abbiano frequentato con profitto le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Le eventuali economie in una o più categorie, purché della capienza sufficiente, verranno attribuite a quelle che presentano un esubero di istanze. Tali istanze dovranno avere i requisiti di merito indicati nel bando. Il responsabile redigerà una graduatoria in ottemperanza all'art. 5 del presente regolamento e l'assegnazione avverrà a partire dal primo classificato fino ad esaurimento dell'importo garantendo comunque una borsa di studio pari a quella stabilita per la categoria di appartenenza.

Articolo 3

Bando

Il bando per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento, emanato con atto del Responsabile del Servizio competente, dovrà contenere le condizioni e le norme del concorso stesso e dovrà indicare la scadenza per la presentazione delle domande. Esso verrà divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando gli studenti che hanno regolarmente frequentato le classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado e le classi I, II, III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado;

I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

A) per coloro che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado (medie):

- frequentare regolarmente ed essere iscritti all'anno scolastico successivo rispetto a quello oggetto del bando;
- aver riportato, per l'anno oggetto di bando, la seguente votazione: una media di voti non inferiore a 9/10;
- **la media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari, compreso il voto di condotta, escluso il voto di religione, in quanto materia facoltativa.**

B) per coloro che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado (superiori):

- frequentare regolarmente ed essere iscritti all'anno scolastico successivo rispetto a quello oggetto del bando;
- aver riportato, per l'anno oggetto di bando, la seguente votazione: una media di voti non inferiore a 9/10;
- **la media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari, compreso il voto di condotta, escluso il voto di religione, in quanto materia facoltativa.**

C) per coloro che hanno frequentato il III° anno della scuola secondaria di I grado e il V° anno della scuola secondaria di secondo grado:

- aver conseguito la licenza media e il diploma di maturità nell'anno oggetto di bando, rispettivamente con il seguente punteggio minimo: 9/10 per il primo grado e 90/100 per il secondo grado.

La valutazione di cui alle lettere A), B), C), dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni rilasciati dai competenti organi scolastici, da allegare alla domanda di partecipazione (come da articolo 7).

È necessario che i candidati:

- non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico oggetto di bando;
- all'atto della domanda siano residenti nel Comune di Noragugume. Il requisito della residenza deve riferirsi anche all'intero anno scolastico oggetto di bando.

Per ogni nucleo familiare sarà possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno scolastico. Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, se idonee, saranno accolte.

Articolo 4bis

Richiamate le finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento possono partecipare al bando anche gli studenti ripetenti, purché soddisfino gli altri requisiti di partecipazione, residenza e profitto, per l'anno di riferimento, in questo caso l'importo della Borsa di studio assegnata sarà ridotto del 50%.

Articolo 5

Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

L'Ufficio responsabile dell'Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità. Verranno escluse "a priori" le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nel bando. Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, suddiviso per grado e per classe (scuola secondaria di I grado classi I, II e III scuola secondaria di II grado classi I, II, III, IV e V), riportando, per ciascun candidato:

- la media dei voti (per le classi 1^a - 2^a secondaria di I grado);
- la media dei voti (per le classi 1^a - 2^a - 3^a - 4^a secondaria di II grado);
- il punteggio di licenza media per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado
- Il punteggio di diploma per gli studenti delle classi V della scuola secondaria di II grado;

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria, secondo il criterio del voto più alto conseguito, con riguardo al numero di borse di studio disponibili per ciascun grado di istruzione.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Successivamente il Responsabile dell'Area, accertata la regolarità formale dell'operato dell'Ufficio, con propria determina approverà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, successivamente in caso di assenza di ricorsi approverà la graduatoria definitiva e, aggiudicherà le borse di studio dandone comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non.

La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune di Noragugume.

Articolo 6

Funzioni di segreteria

L'Ufficio responsabile dell'Area Competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni adempimento necessario.

Articolo 7

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Comunale entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione necessaria per l'istruttoria dell'istanza:

- valutazione di cui alle lettere A), B), C) dell'art. 4 certificata da apposita attestazione rilasciata dai competenti organi scolastici.
- attestazione rilasciata dai competenti organi scolastici dalla quale risulti che lo studente:
 - a. abbia frequentato "non da ripetente" l'anno scolastico oggetto di bando;
 - b. sia iscritto e frequenti regolarmente;

Articolo 8

Condizioni di esclusione

Costituiranno motivo di esclusione dal bando:

- l'errata o parziale compilazione della domanda;
- la mancanza della documentazione richiesta;
- la mancanza della sottoscrizione;
- la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
- la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel bando.

Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento, il numero e l'importo delle borse di studio, distintamente per ciascuna tipologia, potrà essere rideterminato dalla Giunta compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 679/2016), i dati forniti sono indispensabili ai fini dell'ammissione al contributo e saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio.